



Regione Piemonte - Provincia di Biella

# Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info  
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO  
SEGRETERIA  
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 111 del 26/10/2016

### OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA FG VILIANENSIS ASD PER LA PRATICA SPORTIVA DEI GIOVANI ISCRITTI.

L'anno 2016, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 18:00, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA		NO
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

**PRESENTI: 4**

**ASSENTI:1**

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Andronico.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso che:

- con determinazione n. 353/2014 i campi sportivi Aurora e Comunale sono stati affidati, per un triennio, dal 01.07.2014 al 30.06.2017, alla società ASD FC Vigliano di Vigliano Biellese;
- con determinazione n. 395/2014 la palestra comunale di Vigliano Biellese è stata affidata in concessione ex art. 30 c.3 DI Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., alla medesima Società ASD FC Vigliano;
- la situazione dei fruitori dei campi sportivi è certamente mutata nel corso del biennio scorso;
- la Società Sportiva FG Vilianensis ASD, nel corrente anno sportivo, ha iscritto le annate della categoria Pulcini e Scuola calcio e Piccoli Amici, dalle annate 2010-2011 al 2007, e necessita della disponibilità dei campi sportivi siti nel territorio comunale, per consentire gli allenamenti e le partite di campionato;
- durante i mesi scorsi, a seguito degli incontri cui l'Assessore allo Sport ha presenziato, la Società FC Vigliano, ha concordato modalità e tempi della fruizione dei campi sportivi di proprietà comunale, con la suddetta FG Vilianensis, cui tuttavia occorreva poter disporre di un numero maggiore di ore in proporzione al numero di squadre iscritte;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2013 di approvazione della bozza di convenzione per la concessione in diritto di superficie per 25 anni relativa all'impianto sportivo di proprietà comunale in Regione Sobrano per la realizzazione delle opere di riqualificazione e della successiva gestione e manutenzione dell'impianto sportivo per tutta la durata della concessione, alla Società Openkinetik s.r.l. di Vigliano Biellese;

Dato atto che all'art. 3 della suddetta convenzione, risulta che "il Comune si riserva l'utilizzo dell'impianto in giorni e orari prestabiliti con il Concessionario, al fine di consentire gli allenamenti delle società sportive di Vigliano Biellese, per un totale di ore mensili pari a 30 (trenta)";

Dato atto che, secondo il disposto del suddetto art. 3, la Società Openkinetik Srl, su richiesta del competente assessorato allo Sport, ha messo a disposizione della FG Vilianensis tutte le ore mensilmente disponibili in totale gratuità per l'ente comunale e per la società sportiva stessa;

Rilevato tuttavia che il monte ore mensilmente occorrente alla FG Vilianensis è superiore a 30 e che pertanto la società stessa è tenuta a corrispondere al gestore dell'impianto una somma pari a 2.550,00 per la corrente stagione sportiva;

Dato atto che:

- il Comune sostiene e incentiva l'attività svolta dai volontari delle varie associazioni che si occupano a vario titolo di supportare la collettività, nei vari ambiti di azione: ricreativo, sociale, socio-assistenziale, culturale;
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12 marzo 2001, all'art. 2, c. 2, recita: "Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali" ed ancora, all'art. 36, recita: "L'amministrazione favorisce e promuove l'attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio", citando, fra i soggetti da valorizzare, le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse;

Dato atto che l'Amministrazione intende incentivare la pratica sportiva, a partire dai bambini e ragazzi, fruitori degli impianti in parola, ma anche di giovani, adulti ed anziani e ritiene opportuno destinare a tal fine, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio di previsione, i contributi alle società sportive operanti sul territorio;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29/09/2001, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 13/06/2011;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 22 del 27/04/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018;

Ritenuto pertanto di quantificare, in relazione alle somme attualmente disponibili, in € 2.550,00 il contributo da erogare alla società sportiva FG Vilianensis ASD per le motivazioni in premessa;

Dato atto che la legge del 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha introdotto importanti disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione e, in particolare, all'art. 6, comma 9, dispone che "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni...";

Evidenziato che:

l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Dato atto che il contributo in oggetto non rientra nelle spese oggetto di limitazioni e tagli suddetti, in quanto non comporta né un corrispettivo per una specifica attività prestata, né vincola l'associazione in parola a promuovere l'immagine dell'ente, non configurandosi quindi alcun vincolo di sponsorizzazione;

Evidenziato che la presente deliberazione comporta oneri di tipo diretto a carico dell'ente, come sopra riportato, e che pertanto è stata oggetto di esame preventivo e di parere tecnico favorevole, da parte del competente ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174;

Rilevato che ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010, modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente all'appendice "Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza" e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014, le proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa, oltre che dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, devono essere corredate del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, su richiesta del responsabile che attesta la regolarità tecnica delle stesse;

Precisato che l'impegno di spesa succitato ha per oggetto l'erogazione di un contributo come risulta da quanto sopra espresso, e non la liquidazione di un corrispettivo derivante da un affidamento di un lavoro, servizio o fornitura pubbliche e che, pertanto, non trova applicazione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, in merito al CIG e conto corrente dedicato, e dall'art. 6 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, relativamente al DURC;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/12;

Visto l'art. 9 della legge 102/2009 che prevede che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

## DEL I B E R A

Richiamate integralmente le premesse, di quantificare in € 2.550,00 il contributo da erogarsi alla Società sportiva FG Vilianensis ASD per consentire la pratica sportiva dei propri giovani iscritti;

Di impegnare tale somma imputandola sul bilancio 2016, capitolo 06011.04.0010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO;

Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;

Di dare atto che con la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune si ritengono assolte le prescrizioni di cui all'art. 26 e all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33, come modificati dagli artt. 23 e 31 del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Di trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti necessari;

Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Con successiva e separata votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

**COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 111 DEL 26/10/2016**

**OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA FG VILIANENSIS ASD PER LA PRATICA SPORTIVA DEI GIOVANI ISCRITTI.**

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 25/10/2016

**Il Responsabile titolare di P.O. Settore Affari  
Generali**

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in essa indicata ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267

Numero Impegno:

37377

Vigliano Biellese, 25/10/2016

**Il Responsabile titolare di P.O. Settore  
Economico**

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Andronico

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM. 923**

Si attesta:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15/11/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Andronico

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2016

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Andronico

---